

**COMUNE DI MATERA**  
**SETTORE MANUTENZIONE URBANA**  
Servizio Igiene e Ambiente

**Rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di attività temporanee che  
producono emissioni acustiche**  
**- Procedura operativa -**

**Art. 1 - Riferimenti normativi**

- Legge 26 ottobre 1995 n. 447
- Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011 n. 227
- Delibera di Giunta Regionale Basilicata n. 2337 del 10/12/2003
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 07/07/2016 - Regolamento di Polizia Urbana
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 27/09/2016 modificato con D.C.C. n. 8 del 09/03/2018 e s.m.i. - Regolamento per la Concessione del Patrocinio Comunale
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 23.05.1996 – Piano Comunale di Zonizzazione acustica
- Ordinanza Sindacale n. 14 – prot. 1246 del 05/02/2002.

**Art. 2 - Definizioni**

**Autorità di controllo:** sono gli organi deputati al controllo del rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico (Comune, Polizia Locale, ARPA, ASL)

**Attività che produce inquinamento acustico:** è una manifestazione in cui si utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero che induce aumenti significativi delle emissioni acustiche derivanti da flussi di traffico veicolare, ecc.

**Attività singola:** è una manifestazione di intrattenimento (i concerti, gli spettacoli, le feste popolari e sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non), che produce inquinamento acustico e che **si svolge una sola volta nell'arco dell'anno per una durata massima di 5 giorni consecutivi oppure per massimo 2 fine settimana consecutivi (venerdì, sabato e domenica) per un massimo di 6 spettacoli.** Non sono attività singole quelle che superano la durata/frequenza di cui sopra e che vengono gestite in luoghi diversi e con diverse. Esse ricadranno tra le attività temporanee, stagionali o fisse.

**Attività temporanea:** è una manifestazione di intrattenimento (i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non), che produce inquinamento acustico, che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito nel rispetto dei seguenti criteri:

	<b>Afflusso atteso</b>	<b>Durata (*)</b>	<b>Ripetizioni</b>	<b>Limite d'orario</b>
<b>Concerti all'aperto</b>	maggiore di 1.000 persone per spettacolo	max 4 ore	max 3 giorni non consecutivi	24:00
<b>Concerti all'aperto</b>	maggiore di 200 persone per spettacolo	max 4 ore	max 6 giorni non consecutivi	24:00
<b>Discoteche e simili all'aperto</b>	maggiore di 200 persone per spettacolo	max 4 ore	max 16 giorni non consecutivi	24:00
<b>Attività musicali all'aperto</b>	minore di 200 persone per spettacolo	max 4 ore	max 16 ripetizioni	24:00
<b>Concerti al chiuso (**)</b>	maggiore di 1.000 persone per spettacolo	max 4 ore	max 10 ripetizioni	24:00

(\*) = comprende eventuali prove acustiche.

(\*\*) = da considerare solo se il rumore prodotto è percepibile all'esterno o se inducono significativi aumenti dei flussi di traffico

**Attività stagionale o fissa:** è una attività di intrattenimento (i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non), che produce inquinamento acustico che viene esercitata solo per una parte dell'anno o per tutto l'anno e che supera in numero di ripetizioni quelle previste per l'attività temporanea.

**Documentazione di previsione di impatto acustico:** è un documento tecnico completo che descrive i dettagli della manifestazione/cantiere e l'effetto atteso sui recettori sensibili. E' redatta da un Tecnico Competente iscritto nell'"Elenco Nazionale dei Tecnici competenti in Acustica" (ENTECA).

### **Art. 3 - Cos'è**

Il Comune, con Deliberazione di C.C. n. 31 del 23.05.1996, ha classificato il proprio territorio in sei classi di destinazioni d'uso, per ciascuna delle quali vengono fissati i limiti massimi di livello sonoro consentito.

Le attività temporanee che comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi e che prevedono il superamento dei limiti acustici vigenti nella zona in cui ricade l'area di interesse (ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.P.C.M. 01/03/1991, dell'art. 6 comma 1 lettera h della Legge 447/95) possono essere autorizzate in deroga alle disposizioni vigenti sui limiti di rumorosità, proprio in considerazione della loro occasionalità.

Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, dovranno osservare il seguente orario (art. 35 comma 4 Regolamento Comunale di Polizia Urbana):

- dal 1° Novembre al 31 Marzo dalle ore 7:00 alle ore 20:00 con interruzione dalle ore 14:00 alle ore 15:00;
- dal 1° Aprile al 31 Ottobre dalle ore 7:00 alle ore 21:00 con interruzione dalle ore 14:00 alle ore 16:00 dei soli giorni feriali;
- esclusivamente nei Rioni Sassi dal 1° Aprile al 31 Ottobre dalle ore 9:00 alle ore 21:00 con interruzione dalle ore 13:00 alle ore 15:00.

Tali attività rumorose sono: cantieri, luna-park, manifestazioni musicali, teatrali e sportive, manifestazioni popolari ed altre attività con carattere temporaneo.

#### **Art. 4 - Attività non soggette ad autorizzazione**

Sono esentate dalla presentazione dell'istanza tesa al rilascio dell'autorizzazione stessa, le seguenti attività:

- piano bar e sottofondo musicale (escluse manifestazioni di pubblico spettacolo) esercitato all'aperto, presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale prevista dalla licenza e nello stesso sito;
- concertini (definizione SIAE) a condizione che: l'attività di pubblico esercizio rimanga l'attività prevalente senza alterare l'originaria destinazione del locale; l'esercente sia in possesso del certificato SIAE (o D.I.A.); non siano applicati aumenti dei prezzi di listino delle consumazioni in occasione di tali intrattenimenti; non siano installate, per l'occasione, apposite strutture e/o scenografie per le quali sia necessaria la prescritta certificazione di corretto montaggio e la relazione tecnica; non siano apportate modifiche agli impianti elettrici, già a norma secondo il D.M. n°37/2008; non sia superato, durante lo svolgimento della manifestazione musicale, il valore limite assoluto d'immissione di 80 dB; l'intrattenimento sia svolto per un massimo di 2 giorni alla settimana e 30 giorni all'anno, per un massimo di 4 ore al giorno nello stesso luogo; durante l'attività di intrattenimento, siano rispettati i limiti di orario giornaliero massimo: dalle ore 10.00 sino alle ore 24.00;
- sagre paesane, manifestazioni di partito, sindacali, parrocchiali, di beneficenza o altro, circo, cinema all'aperto;

- i lavori edili svolti all'interno di edifici, fatti salvi i regolamenti condominiali;
- tutte quelle attività con caratteristiche occasionali, quali, ad esempio l'esercizio di hobby; sempre alla condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti tecnici di contenimento acustico per la limitazione del disturbo e nel rispetto dei regolamenti condominiali;
- l'attività di taglio dell'erba, manutenzione siepi e similari con macchinari rumorosi ;
- lavori urgenti e improrogabili inerenti la messa in sicurezza di situazioni pericolose per la pubblica incolumità o per il ripristino di servizi essenziali;
- esercitazioni di protezione civile ed assimilabili;
- i servizi pubblici di raccolta rifiuti, pulizia strade e pozzetti etc. disciplinati nel servizio di nettezza urbana;
- i mercati, fatta salva la normativa in materia di pubblica sicurezza, gli aspetti urbanistici, paesaggistici, relativi alla concessione di suolo pubblico e i regolamenti specifici;
- i lavori di manutenzione stradale e del verde pubblico eseguiti da parte del Comune in fascia oraria diurna (06.00-22.00).

Nel caso di svolgimento di eventi e/o manifestazioni di pubblico spettacolo che non prevedono il superamento dei limiti di immissione ed emissione, dovrà essere prodotta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo il modello di cui all'allegato n. 2.

Nel caso di richiesta di patrocinio comunale, la dichiarazione dovrà essere allegata all'istanza di patrocinio.

Nel caso di cantieri temporanei e mobili di durata non superiore a 6 mesi e che non prevedono il superamento dei limiti di immissione ed emissione, dovrà essere prodotta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo il modello di cui all'allegato n. 3.

Nel caso di attività a bassa rumorosità elencate nell'allegato B al DPR 19/11/2011 n. 227, in occasione della domanda di licenza o di esercizio dell'attività, dovrà essere prodotta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo il modello di cui all'allegato n. 4

#### ***Art. 5 - Disciplina delle autorizzazioni in deroga ai limiti di rumorosità***

Il Comune **può autorizzare in deroga ai limiti di rumorosità** lo svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico, aperto al pubblico, al chiuso con effetti all'esterno e spettacoli a carattere temporaneo ovvero cantieri temporanei e mobili qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore anche in deroga ai limiti di cui all'Art. 2 della L. 447 /1995, nel rispetto del principio di minimizzazione del disturbo, a tutela dei ritmi biologici e del riposo notturno.

Le manifestazioni temporanee ed i cantieri temporanei e mobili previsti nelle aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura devono essere autorizzate dal Comune sempre in maniera espressa.

Il responsabile di **attività singola, temporanea, stagionale o fissa** dovrà presentare al Comune, **almeno 30 giorni prima dell'inizio** dello svolgimento sul territorio comunale della manifestazione o dell'inizio del cantiere, la domanda di svolgimento di attività rumorosa (allegato 1) e la **documentazione di previsione di impatto acustico**.

In questo caso, l'eventuale autorizzazione in deroga deve essere rilasciata dal Comune previa acquisizione del parere di ARPA, ove ritenuto necessario, su istruttoria dell'Ufficio competente.

La **documentazione di previsione di impatto acustico**, redatta secondo i criteri indicati nei successivi articoli, deve essere comunque prodotta ed allegata alle domande per il rilascio di:

- a. permesso di costruire relativo a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a centri commerciali e grandi strutture di vendita;
- b. altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lettera a);
- c. autorizzazione alla occupazione suolo pubblico per la somministrazione di cibi e bevande all'aperto, collegate ai pubblici esercizi nuovi o esistenti;
- d. qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

L'autorizzazione rilasciata per attività musicali all'aperto svolte su suolo pubblico, sarà valida solo se l'impianto elettroacustico indicato nella relazione tecnica e se il posizionamento dei diffusori acustici è della medesima tipologia per tutti gli eventi, sotto il profilo delle emissioni sonore.

Con particolare riferimento alle attività musicali all'aperto organizzate da pubblici esercizi e svolte esclusivamente nell'ambito del perimetro del suolo pubblico a loro già concesso in forza di regolare autorizzazione comunale per la somministrazione di cibi e bevande all'aperto, la prevista relazione tecnica ed il posizionamento dei diffusori acustici potrà essere presentato una sola volta, anche unitamente alla domanda di autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico e la relativa autorizzazione rilasciata avrà durata pari a quella della predetta autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico.

La domanda di autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità, conforme al modello di cui allegato n. 1 e completa della documentazione elencata nella modulistica di riferimento, deve essere presentata:

- nel caso di attività temporanee che prevedano emissioni acustiche legate ad attività produttive, pubblici esercizi, eventi di pubblico spettacolo e similari, allo Sportello Unico Attività Produttive (**SUAP**);
- nel caso di cantieri temporanei e mobili allo Sportello Unico Digitale per l'Edilizia (**SUDE**);
- in tutti gli altri casi : al Settore Manutenzione Urbana – Servizio Igiene e Ambiente.

Gli atti di abilitazione all'attività rumorosa in deroga conterranno le prescrizioni necessarie al contenimento ed alla mitigazione dell'impatto acustico sui recettori sensibili e sull'ambiente.

In caso di denuncia di inizio attività (S.C.I.A.) in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di cui ai punti precedenti la documentazione di previsione di impatto acustico deve essere tenuta dal titolare dell'attività ed esibita alle Autorità di controllo.

L'istanza deve essere presentata dal legale rappresentante o titolare della ditta responsabile del cantiere o dell'associazione/ente che organizza l'evento.

Nella domanda devono essere specificate le generalità e i dati fiscali del richiedente, il tipo di attività, il luogo e il periodo di durata del cantiere o della manifestazione. È fondamentale inserire un numero di telefono per essere ricontattati nel caso vi sia bisogno di integrazioni/correzioni, etc.

#### **Art. 6 – Documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione in deroga**

All'istanza di autorizzazione in deroga, occorre allegare:

- **documentazione di previsione di impatto acustico**, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale iscritto nell'elenco nazionale ENTECA, in cui vengono descritte nel dettaglio le attività che verranno svolte e gli accorgimenti che si adotteranno per contenere al massimo i disagi. Nel caso l'attività rumorosa per cui si richiede l'autorizzazione in deroga sia legata ad attività produttive, pubblici esercizi, eventi di pubblico spettacolo, l'autorizzazione in deroga va richiesta tramite il SUAP
- una planimetria dell'area in cui si svolgeranno le attività rumorose (manifestazioni o cantieri) con l'indicazione delle distanze tra le fonti sonore e i recettori più prossimi
- nel caso di manifestazioni musicali: programma delle manifestazioni musicali che si intende avviare, evidenziando quelle che si intende condurre in deroga agli orari ed ai limiti acustici, distribuzione delle attività durante l'anno, la tipologia gli orari di svolgimento, affluenza prevista di pubblico e le misure da adottare a cura del responsabile delle attività per contenere la rumorosità generata dagli avventori anche oltre l'orario di chiusura delle attività musicali, le schede tecniche dei diffusori audio utilizzati, da cui si evinca il loro livello sonoro espresso in dB(A)
- un documento di identità della persona che, in qualità di legale rappresentante, richiede l'autorizzazione in deroga.

La domanda di autorizzazione in deroga, redatta su modulo di cui all'allegato 1, completa dei relativi allegati, può essere inviata scegliendo solo una delle seguenti modalità:

- tramite SUAP (per eventi e manifestazioni di pubblico spettacolo) o SUDE (per cantieri temporanei e mobili)
- tramite posta all'indirizzo: Comune di Matera – Settore Manutenzione Urbana – Servizio Igiene e Ambiente – via Aldo Moro – 75100 Matera;
- consegnando direttamente la documentazione all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Matera;

- all'indirizzo PEC [comune.matera@cert.ruparbasilicata.it](mailto:comune.matera@cert.ruparbasilicata.it) allegando copia digitale della documentazione.

Le due marche da bollo, ove necessarie, possono essere fornite in questo caso all'atto del ritiro dell'autorizzazione

Nel caso di eventi e/o manifestazioni che si svolgono su suolo pubblico, l'istanza di autorizzazione in deroga ai limiti di emissione sonora, dovrà essere presentata **contestualmente** all'istanza di occupazione temporanea del suolo pubblico, per il tramite del SUAP.

#### **Art. 7 - Quanto tempo occorre**

Il procedimento si conclude normalmente entro 30 giorni dalla data di presentazione (art. 2 Legge 241/90), con il rilascio dell'autorizzazione, salva la richiesta di integrazioni nel caso la documentazione prodotta non sia corretta o sia insufficiente. L'atto non è soggetto a silenzio assenso.

#### **Art. 8 - Scadenza**

L'Autorizzazione in deroga ha una durata variabile, in funzione del tipo di attività per cui è richiesta.

#### **Art. 9 - Quanto costa**

€ 16,00 per marca da bollo da apporre sulla domanda ed € 16,00 per marca da bollo da apporre sull'autorizzazione, a meno che il soggetto richiedente non sia una ONLUS o assimilabile; in tal caso non vi sono costi.

#### **Art. 10 - Sanzioni amministrative**

Richiamate le norme vigenti, le sanzioni amministrative sono quelle di seguito riportate.

Nel caso non vengano rispettate le prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata dal Comune, può essere applicato l'articolo 650 del Codice Penale che prevede, se il fatto non costituisce un più grave reato, l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 206,58 Euro.

Il mancato rispetto di ordinanze in materia di acustica prevede una sanzione amministrativa compresa tra 2.000,00 e 20.000,00 Euro (art. 10 comma 1 Legge 447/95).

Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro (art. 10 comma 2 Legge 447/95).

La violazione delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 20.000 euro (art. 10 comma 3 Legge 447/95).

Il mancato rispetto di quanto indicato nell'articolo 35 del Regolamento di Polizia Urbana è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00.

Ulteriori sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 30 della DGR 10 dicembre 2003 n. 2337:

- pagamento di una somma da € 1032.91 a € 10329.13 per il reiterato superamento dei valori limite di emissione di cui all'art. 2 comma 1, lettera e) o dei valori limite di immissione di cui all'art. 2 comma 1, lettera f) della L. 447/95
- pagamento di una somma da € 516.46 a € 3098.74 per la mancata presentazione del piano di risanamento acustico nei termini indicati all'art. 16 comma 5
- pagamento di una somma da € 258.23 a € 1549.37 per il superamento dei limiti autorizzati ai sensi degli art. 21 e 22 salvo deroghe autorizzate dal Comune.

#### **Art. 11 - Modulistica**

- All. 1 - Modello di richiesta di deroga rumore per manifestazioni temporanee e/o cantieri
- All. 2 - Modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di non superamento dei limiti di emissione rumore per manifestazioni temporanee
- All. 3 - Modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di non superamento dei limiti di emissione rumore per cantieri temporanei e mobili
- All. 4 - Modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per attività a bassa rumorosità elencate nell'allegato B al DPR 19/11/2011 n. 227

#### **Art. 12 - Norme finali**

La presente procedura operativa ha applicazione sul territorio comunale.

Per tutte le casistiche fanno fede i criteri e le norme nazionali e regionali vigenti.

Matera, 1° agosto 2019

**IL TECNICO**

*Ing. Emanuele VIZZIELLO*

**VISTO: IL DIRIGENTE**

*Ing. Giuseppe MONTEMURRO*

Per informazioni:

T.C.A. Ing. Emanuele Vizziello - t. 0835/241256 – e-mail : vizziello.emanuele@comune.mt.it